

Venezia. Richiamandosi a breve anteriore in cui ordinava al patriarca di non accordare l'istituzione canonica nei benefici annessi alle varie parrocchie di Venezia a persone che quantunque elette, come di diritto, dai parrocchiani (se a pievani) o dal clero delle singole chiese (se a benefici subalterni), esso patriarca non trovasse idonee; esposto come per tali reiezioni il patriarca stesso abbia avuto molestie, si trascurino le elezioni dei nuovi titolari, e ultimamente un Vittore del fu Pietro nominato ad un beneficio nella chiesa di S. Giov. Grisostomo sia ricorso alla S. Sede contro la reiezione; il papa dichiara di avocare a sè la causa e di annullarla, volendo che sia strettamente mantenuto ed osservato il diritto di reiezione predetto (v. n. 47).

Dato come sopra.

71. — 1560, Dicembre 15. — c. 75. — Si fa annotazione dell'investitura data dal doge, all'uso del regno di Cipro, a Giorgio Contarini della contea di Joppe e di tutti gli altri feudi che furono di Tomaso padre del detto investito; nonché del giuramento prestato dal medesimo. — Sottoscritta da Giov. Francesco Franceschi segretario.

72. — 1561 (1560) Dicembre 19. — c. 75 t.^o. — Bolla di papa Pio IV al doge e alla Signoria di Venezia. Pei meriti della repubblica nel difendere quasi sola la cristianità contro i Turchi in Oriente e specialmente nell'aver protetta l'isola di Cipro, concede spontaneamente in perpetuo alla Signoria il diritto di patronato sulla chiesa arcivescovile di Nicosia, e di presentarne alla S. Sede per la confermazione i titolari successivi, ad ogni vacanza, come se Venezia avesse fondata e dotata la chiesa stessa (v. n. 122).

Data a Roma presso S. Pietro (*XII kal. Jan.*, a. I del pont.).

73. — (1560, Dicembre 20). — c. 77. — *Motu proprio* di papa Pio IV. In forza del trattato fra Ferdinando re di Aragona e delle Due Sicilie, Giulio II papa e Venezia riferito al n. 210 del libro XIX, l'ultima doveva pagare al re 40000 duc. d'oro; non avendo pronta la somma, l'oratore veneto Antonio Donato ottenne fosse pagata dalla camera apostolica a Girolamo de Vich oratore del re, restando mallevadori della restituzione i cardinali Marco (Cornaro) di S. Maria *in porticu*, Lodovico (d' Aragona) di S. Maria in Cosmedin, e Francesco (Pesaro) arcivescovo di Zara. Non trovandosi ora alcun istituto prò-vante la detta restituzione, probabilmente per essere bruciato nell'incendio del palazzo ducale dell'anno successivo, il pontefice, per considerazioni che espone, assolve Venezia e i detti mallevadori da ogni ulteriore responsabilità pel men-tovato importo, le ne fa piena quitanza, ed ordina a Guido Ascanio Sforza cardinale diac. di S. Maria in via lata camerlengo di S. R. C. ed agli ufficiali della camera accennata di annullare il credito nei registri.

Dato a Roma presso S. Pietro (*XIII kal. Jan.*, a. I del pont.).